

Giuseppina De Giudici

“Quando imbassadores saen mandare”.

A proposito del cap. XXXV del primo libro degli statuti sassaresi*

SOMMARIO: 1. Il comune, uno spazio politico da ripensare – 2. Diplomazia urbana *versus* diplomazia statale? – 3. L'asciutto dettato del cap. XXXV del primo libro – 4. Le vie e i protagonisti delle relazioni intercittadine – 5. Tra “grandi e piccole storie cittadine”: Sassari e la partecipazione cooperativa

ABSTRACT: The importance of statutory law may also be appreciated with regard to the so-called city ‘diplomacy’, which in the 13th and 14th centuries would at times be used to communicate with the outside world. In the city statutes of Sassari, written in the vernacular in 1316, chapter XXXV of the first book is devoted to diplomatic missions. Its interest lies also in that it provides new - and somewhat novel - insights on the life of a medieval *commune*. The provisions on diplomatic missions and the appointment of ambassadors help us to better understand the internal organisation and the power dynamics of a *commune*, as well as the participation in its public life.

KEY WORDS: municipal ambassadors - municipal diplomacy - Statutes of Sassari

1. Il comune, uno spazio politico da ripensare

La legislazione statutaria, sassarese e non, merita di essere considerata anche in ordine alla cosiddetta “diplomazia” urbana e comunale alla quale tra Due e Trecento erano affidati compiti di comunicazione esterna di natura sporadica, se non occasionale¹. Si tratta di un tema per lo più rimasto ai margini, ma che recentemente è stato oggetto di stimolanti ricerche, come quella dedicata da

* Il presente saggio contiene, con il corredo delle note, il testo rivisitato della relazione tenuta in occasione del convegno “I 700 anni degli Statuti di Sassari”, organizzato da Antonello Mattone e Pinuccia Franca Simbula (Sassari, 24-26 novembre 2016). Il testo apparirà anche nella raccolta degli Atti del convegno.

¹ È appena il caso di precisare che il termine diplomazia non può che essere usato per l'età bassomedievale in un'accezione estremamente lata, con riferimento cioè ai differenti soggetti inviati (papi, imperatori, re, principi, città, ecc.) e alle più diverse attività “de représentation, d'échanges et de négociations politiques, menées au nom d'un pouvoir auprès d'autres pouvoirs”, come spiega S. Péquignot, *Les diplomaties occidentales, XIII^e-XV^e siècle*, in *Les relations diplomatiques au Moyen Âge. Formes et enjeux*, (XLI^e Congrès de la SHMESP, Lyon, 3-6 juin 2010), Paris, 2011, p. 47 e *amplius* Id., *Au nom du roi. Pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d'Aragon (1291-1327)*, Madrid 2009, p. 2 e ss.. Invecchiato, ma ancora utile è poi il lavoro di G. Post, *Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State, 110-1322*, Princeton 1964, p. 103 e ss.. Per quanto attiene al potere di rappresentanza, indagato essenzialmente nell'ambito del diritto canonico, cfr. A. Padoa Schioppa, *Sul principio di rappresentanza diretta nel Diritto canonico classico*, in S. Kuttner (cur.), *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law* (Toronto, 21-25 august 1972), Città del Vaticano 1976, pp. 107-131 e L. Mayali, *Procurers er représentation en droit canonique médiéval*, in “Mélanges de l'École Française de Rome - Moyen Âge”, 114/1 (2002), pp. 41-57.

Patrick Gilli all'analisi delle "normes le plus classiques et courantes" della disciplina sulle ambascerie - queste, difatti, e non gli ambasciatori stanno al centro dell'indagine dello storico che si occupa dell'età medievale - contenute negli Statuti dell'Italia centro-settentrionale emanati tra il XIII secolo e la metà di quello successivo².

D'altronde, le disposizioni statutarie recano traccia di come città e comuni, pur collocandosi entro la cornice generale dell'impero, si aprissero all'esterno attraverso una rete di relazioni, differenti per ampiezza, intensità e carattere, ma coerenti con la dimensione pluriordinamentale del basso medioevo, di per sé causa ed effetto di un intricato regime di rapporti regolati dal principio di preminenza del *superior*³.

Ciò spiega perché durante l'età medievale città e comuni anche pazionati potessero muoversi entro circuiti prettamente intercittadini ovvero relazionarsi con principi, imperatori e papi per presentare proprie istanze⁴. Non c'è da

² P. Gilli, *Ambassades et ambassadeurs dans la législation statutaire italienne (XIII^e-XIV^e siècle)*, in S. Andretta-S. Péquignot-J.-C. Waquet (curr.), *De l'ambassadeur. Les écrits relatifs à l'ambassadeurs et à l'art de négocier du Moyen Âge au début du XIX^e siècle*, Roma 2015, pp. 57-85 (cit. tratta da p. 59). In ordine ad alcune specifiche realtà comunali del Due-Trecento cfr. S. Angelini, *La diplomazia comunale a Perugia nei secoli XIII e XIV*, Firenze 1965, *passim*; D.E. Queller, *Early venetian legislation on ambassadors*, Genève 1966, *passim*; Id., *Newly discovered early venetian legislation on ambassadors*, in D.E. Queller-F.R. Swietek, *Two studies on venetian government*, Genève 1977, pp. 9-98 e in parte G. Olgiati, *Diplomatici ed ambasciatori della Repubblica nel Quattrocento*, in *Storia dei Genovesi*, Atti del Convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova (Genova 29 maggio-1 giugno 1990), XI, s.l (ma Genova) 1991, pp. 353-373; R. Fubini, *Diplomazia e governo in Firenze all'avvento dei reggimenti oligarchici*, ora in Id., *Quattrocento fiorentino. Politica diplomazia cultura*, Ospedaletto 1996, pp. 11-98 e Id., *Politics and diplomacy in the italian city-states of the fifteenth century (Florence and Venice)*, in D. Frigo (cur.), *Politics and diplomacy in early modern Italy. The structure of diplomatic practice (1450-1800)*, Cambridge 2000, pp. 25-48. Di recente si è occupato del tema dal punto di vista della dottrina giuridica anche in età comunale D. Fedele, *Naissance de la diplomatie moderne (XIII^e-XVII^e siècles). L'ambassadeur au croisement du droit, de l'éthique et de la politique*, Baden-Baden 2017, p. 81 e ss..

³ Sul concetto di ordine bassomedievale cfr. P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999, p. 6 e ss., mentre sul complesso rapporto tra *jus commune* e *jura propria* cfr. M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, in part. pp. 304-309 e 312-319; Id., *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, Torino 2013, pp. 93-113 e E. Cortese, *Agli albori del concetto di Diritto comune in Italia (sec. XII-XIII)*, ora in Id., *Scritti*, III, a cura di A. e F. Cortese, Roma 2013, pp. 27-48. In ordine alle relazioni tra diritto comune e diritto statutario cfr. S. Caprioli, *Una città nello specchio delle sue norme. Perugia Milleduecentosettantanove*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Atti del Convegno (Perugia 6-9 novembre 1985), II, Perugia 1988, pp. 367-445; P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, nuova ediz., Roma-Bari 2006, pp. 229-230 e D. Quagliani, *Lo statuto come ordinamento*, in D. Fusaro-U. Pistoia (curr.), *Gli Statuti di Feltre del secolo XIV nella trascrizione cinquecentesca con il frammento del codice statutario del 1293*, Roma 2006, p. X e ss.. Parla del collegamento tra *statutum* e *potestas statuendi* e del frazionamento di questa in "una serie interminabile (o quasi) di enti territoriali e personali, cittadini e rurali, giurisdizionali ed amministrativi, profani ed ecclesiastici" P. Caroni, *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in *Dedalo statutario. Atti dell'incontro di studio dedicato agli Statuti*, in "Archivio Storico Ticinese", 32 (1995), p. 133.

⁴ Sull'amicizia e sulla concordia intercittadina cfr. P. Grillo, *Alle origini della diplomazia comunale: amicizia e concordia nei rapporti tra i comuni italiani nell'epoca della Lega Lombarda*, in I. Lori Sanfilippo-A. Rigon (curr.), *Parole e realtà dell'amicizia medievale*, Atti del Convegno (Ascoli Piceno, 2-4 dicembre 2010), Roma 2012, pp. 157-167. D. Bortoluzzi, *I rapporti diplomatici tra le città italiane alla fine del Duecento: il caso*

stupirsi, inoltre, che in tale universo relazionale strutturato sul dominio e sulla soggezione e sensibile alle differenze e alle gerarchie, la legittimità della comunicazione non fosse valutata in base all'autonomia degli interlocutori, come sarebbe accaduto durante l'età moderna, allorché le relazioni diplomatiche sarebbero state improntate su rapporti interstatali di matrice (tendenzialmente) orizzontale⁵.

Quanto detto interessa, naturalmente, anche Sassari, comune confederato con Genova durante il trentennio compreso tra il 1294 e il 1323 quando, rotti i rapporti con questa, gli ambasciatori sassaresi si sarebbero inchinati davanti a Giacomo II d'Aragona, a cui nel frattempo Bonifacio VIII aveva infeudato un'isola ancora da conquistare⁶. In particolare, poi, la *confederatio* stretta dopo la disfatta pisana “inter comune Ianue et districtuales et comune Sassari et districtuales ville et comunitatis eiusdem”⁷, comportava per il comune sardo l'assunzione di uno *status* per certi versi accostabile a quello delle *universitates* rivierasche dipendenti, ma non completamente assoggettate alla *civitas mater*⁸. È a questi anni che risalgono la revisione e la traduzione in volgare logudorese degli Statuti sassaresi avutasi nel 1316 sotto Cavallino de Honestis, forse l'ultimo

di Bologna e Firenze, in A. Montefusco (cur.), *Dante attraverso i documenti. II. Presupposti e contesti dell'impegno politico a Firenze (1295-1302)*, Firenze 2017, pp. 493-510, studia, invece, le relazioni diplomatiche tra Bologna e Firenze alla fine del Duecento. Infine, sui legami di dipendenza imbastiti tra diversi comuni cfr. il saggio di L. Tanzini, *Il “Comune passionato”: forme di dipendenza politica nelle fonti statutarie dell'Italia centro settentrionale e della Sardegna*, di prossima pubblicazione negli Atti del convegno “I 700 anni degli Statuti di Sassari”. Sulla condizione delle città suddite di principi cfr., invece, M. Berengo, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna*, Torino 1999, p. 39 e ss.. Sulla diplomazia sotto Giacomo II cfr., infine, S. Péquignot, *Au nom du roi*, cit., *passim*.

⁵ Cfr. P. Costa, “*In alto e al centro*”, cit., p. 819. In età moderna, posto che ogni soggetto politico era assunto come sovrano e indipendente (o semi-sovrano e semi-indipendente), l'asimmetria delle organizzazioni statuali sarebbe stato misurato sul piano della forza politica, militare, economica, ecc.

⁶ Sulla conquista della Sardegna cfr. B. Anatra, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, in J. Day-B. Anatra-L. Scaraffia, *La Sardegna medioevale e moderna*, (Storia d'Italia diretta da G. Galasso), Torino 1984, p. 195 e ss.. Sull'ordinamento normativo ricevuto da Sassari con l'estensione del diritto municipale barcellonese nel 1331 cfr. in breve A. Mattone, *Statuti municipali, privilegi urbani, capitoli di corte della città di Bosa (XIV-XVII secolo)*, in A. Mattone-M.B. Cocco, *Bosa. La città e il suo territorio dall'età antica al mondo contemporaneo*, Sassari 2016, p. 354 e ss..

⁷ Dal testo della *confederatio*, in E. Pallavicino (cur.), *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/7, Roma 2001, doc. n. 1219, p. 274. Sulla *confederatio* cfr. S. Origone, *Dal trattato fra Genova e Sassari (1294) al trattato fra Bonifacio ed Alghero (1386)*, in *La Sardegna nel mondo mediterraneo*, Atti del primo Convegno internazionale di studi geografico-storici (Sassari, 7-9 aprile 1978), Sassari 1981, pp. 261-275 e A. Soddu, *La confederatio tra i comuni di Genova e Sassari (1294)*, in G. Meloni-P.F. Simbula-A. Soddu, *Identità cittadine ed élites politiche e economiche in Sardegna tra XIII e XIV secolo*, Sassari 2010, p. 81 e ss.. Sui rapporti tra Genova e Pisa prima e dopo la sconfitta pisana cfr., invece, i saggi contenuti nel volume *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Atti del Convegno (Genova, 24-27 ottobre 1984), Genova 1984.

⁸ I modelli relativi ai legami stretti tra Genova e le comunità dominate sono stati analizzati da V. Piergiovanni, *I rapporti giuridici tra Genova e il dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento*, cit., p. 434 e ss. e da R. Braccia, *La circolazione del diritto statutario genovese in Liguria e in Sardegna*, di prossima pubblicazione negli Atti del convegno “I 700 anni degli Statuti di Sassari”.

podestà genovese ghibellino⁹.

È appena il caso di considerare che gli statuti, soggetti a frequenti aggiornamenti e integrazioni, se non a vere e proprie modifiche¹⁰, presentano soluzioni normative così strettamente legate al contingente da apparirci quasi come uno “specchio dei processi di potere”¹¹ in atto. È certo, però, che esse, nate da legislatori interessati al diritto “su un piano grezzamente strumentale” come scrive Paolo Grossi¹², si ispiravano a modelli normativi largamente circolanti, così come largamente circolanti erano gli schemi istituzionali delle diverse realtà comunali. Non meraviglia, allora, che le disposizioni, per quanto forgiate per corrispondere alle specifiche esigenze dei vari contesti politici, economici e sociali, presentino frequenti ricorrenze sotto il profilo dei contenuti e dell’impianto sistematico e che richiedano, forse più di altre fonti, di essere studiate attraverso il ricorso a rigorose logiche di ordine diacronico e sincronico al contempo, come è stato rilevato da più parti¹³. Per tale ragione, nonostante le differenze dovute alla varietà del mondo cittadino, che nel periodo considerato vedeva fiorire accanto a regimi popolari di matrice repubblicana anche forme di governo signorile, la comparazione tra le principali esperienze coeve sembra utile, specie laddove non si abbia una conoscenza soddisfacente del diritto

⁹ Si è occupata della datazione degli statuti in lingua volgare L. D’Arienzo, *Gli Statuti sassaresi e il problema della loro redazione*, in A. Mattone-M. Tangheroni (curr.), *Gli Statuti sassaresi: economia, società e istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell’età moderna*, Atti del convegno di Studi (Sassari, 12-14 maggio 1983), Cagliari 1986, p. 109 e ss.. Gli statuti del 1316, consultabili anche on line nel sito dell’Archivio Storico del Comune di Sassari, sono citati nel presente lavoro secondo l’edizione di V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari, edizione critica curata col sussidio di nuovi manoscritti, con varianti, note storiche e filologiche ed appendici*, Cagliari 1911, pp. 14-262. Per la traduzione in lingua italiana cfr. G. Madau Diaz (cur.), *Il codice degli statuti del libero Comune di Sassari*, Sassari 1969, pp. 121-353 (in appendice anche una redazione in logudorese non del tutto affidabile). Sulle debolezze delle diverse edizioni statutarie a stampa in latino e in volgare cfr. P. Merci, *Per un’edizione critica degli Statuti sassaresi*, in A. Mattone-M. Tangheroni (curr.), *Gli Statuti sassaresi*, cit., pp. 119-140.

¹⁰ Gli statuti, infatti, sono fonti “aperte”, le cui revisioni o integrazioni periodiche di norma erano affidate ai brevaioli, nominati a Sassari dal Consiglio maggiore su richiesta del podestà tre mesi prima della cessazione dall’incarico. Negli statuti (cfr. V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., I, cap. LXXXIV, p. 81) si legge, infatti: “Sa potestate qui est, et pro tempus aet esser, deppiat tres meses inanti [dessa essita] dessoru regimentu suo facher clamare mendatores de breves in(s)su consiçu maiore. Sos quales clamattos sa potestate constringat ad mendare sos breves, si qui in(s)sa essita dessoru regimentu suo sos breves sian tottu mendatos, açio qui sa potestate qui aet benner successore suo, in(s)sa intrata essu regimentu suo pothat sos capitulos jurare, et ecussos siat tentu de jurare in(s)sa intrata dessoru regimentu suo”. Eclatante è il caso di Treviso che ha conosciuto ben cinque redazioni statutarie tra il 1207 e il 1313 (cfr. G. Husmann, *Sviluppo istituzionale e tecniche elettive negli uffici comunali a Treviso: dai “giuramenti d’ufficio” agli Statuti*, in D. Rando- G.M. Varanini (curr.), *Storia di Treviso. 2. Il Medioevo*, Venezia 1991, pp. 103-134).

¹¹ L’espressione è di D. Quaglioni, *Lo statuto come ordinamento*, cit., p. XVIII.

¹² P. Grossi, *L’ordine giuridico medievale*, cit., p. 231.

¹³ Sulla proposta savignyana in ordine alla comparazione dei corpi statutari cfr. R. Savelli, *Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio*, in Id. (cur.), *Repertorio degli Statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova 2003, pp. 3-4. Sollecita una “comparazione accorta” G.S. Pene Vidari, *Introduzione. Atteggiamenti della storiografia giuridica italiana*, in *Biblioteca del Senato della repubblica. Catalogo della raccolta di statuti*, VIII, Firenze 1999, p. LXIII.

statutario nel suo svolgimento storico.

Sotto tale profilo, il caso sassarese appare perfino paradigmatico, dal momento che l'assenza di redazioni conosciute, precedenti o successive a quella del 1316, lascia aperti molti interrogativi sulle dinamiche evolutive del comune e sulle norme che questo si era dato¹⁴. Per tale ragione il ricorso a un'analisi incrociata con le norme di altre organizzazioni urbane e comunali dell'isola e della penisola può servire a evitare letture frettolose e riduttive anche per quanto attiene all'organizzazione, alla qualità e alla quantità dei contatti esterni effettivamente realizzati o più semplicemente previsti dal legislatore logudorese durante i decenni considerati.

Vista la provenienza degli statuti in questione da un nucleo normativo risalente all'età pisana¹⁵ - presente in forma ancor più marcata nel breve di Villa di Chiesa (Iglesias)¹⁶ -, riadattato a partire dal 1294 e forse rimaneggiato in più occasioni¹⁷, allargare lo spettro dell'osservazione statutaria significa, per chi si occupa delle norme sassaresi, fare ricorso principalmente alle disposizioni di cui si era dotata Pisa alla fine del Duecento. Sarebbe poi opportuno indagare sul contenuto delle norme superstiti emanate in quel torno d'anni più che per Genova per le città rivierasche e in particolare per Albenga, munitasi nel 1288 di un interessante complesso normativo¹⁸. Infine, sarebbe utile espandere l'indagine alle norme statutarie di quel periodo attualmente disponibili, e magari provvedere a una mappatura di quelle emanate nel tempo da città e comuni in tema di ambascerie. Tale compito, estremamente arduo anche per la

¹⁴ Non è, infatti, possibile distinguere con nettezza gli strati normativi accumulatisi negli anni, né individuare con precisione il complesso degli interventi compiuti durante il trentennio di *amicitia* con Genova. Sul punto cfr. L. D'Arienzo, *Gli Statuti sassaresi e il problema della loro redazione*, cit., p. 108 e ss. e A. Mattone, *Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, in A. Mattone-M. Tangheroni (curr.), *Gli Statuti sassaresi*, cit., p. 411 e ss..

¹⁵ Sulla tradizione normativa pisana tra XII e XIII secolo cfr. C. Storti, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso*, Napoli 1998, *passim*. Per una recente sintesi cfr. E. Faini, *Il contesto normativo toscano (secoli XII-metà XIII)*, in S. Diacciati-L. Tanzini (curr.), *Lo statuto di San Gimignano*, Firenze 2016, pp. 24-26.

¹⁶ Sulla circolarità delle norme tra il *breve Communis Pisani* del 1286, il breve di Villa di Chiesa e gli statuti sassaresi cfr. in sintesi A. Mattone, *Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, cit., p. 410. Il breve di Villa di Chiesa può essere consultato nell'edizione curata da C. Baudi di Vesme (*Codice diplomatico di Villa di Chiesa in Sardegna*, Cagliari 1997 [= Torino 1877]) e da S. Ravani (*Il Breve di Villa di Chiesa*, Cagliari 2011).

¹⁷ Sul punto si rinvia a L. D'Arienzo, *Gli Statuti sassaresi e la loro redazione*, cit., pp. 109-111; A. Mattone, *Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo*, cit., p. 416 e V. Piergiovanni, *Il diritto genovese e la Sardegna*, cit., pp. 213-219.

¹⁸ C'è da considerare tra l'altro che manca per Genova un testo statutario completo relativo al XIII secolo, come segnala V. Piergiovanni, *Gli Statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, p. 6 e ss.; Id., *Il diritto genovese e la Sardegna*, cit., p. 214; Id., *L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli Statuti di Albenga del 1288*, in J. Costa Restagno (cur.), *Gli Statuti di Albenga del 1288*, Bordighera 1995, p. XIV. Sul tema, e più in generale sugli statuti liguri, cfr. R. Savelli (cur.), *Repertorio degli statuti della Liguria (secoli XII-XVIII)*, cit., *passim*. Sull'ordinamento normativo e istituzionale di Albenga cfr. R. Braccia, *Diritto della città diritto del contado. Autonomie politiche e autonomie normative di un distretto cittadino*, Milano 2004, *passim*.

frammentarietà delle fonti, esula tuttavia dal ben più limitato campo di osservazione del presente lavoro.

2. Diplomazia urbana *versus* diplomazia statale?

Indagare sulla funzione riservata ai collegamenti inter e ultracittadini permette, dunque, di osservare lo svolgersi della vita comunale da prospettive parzialmente inedite. Le diverse norme adottate in materia di legazioni, di reclutamento e di incompatibilità degli inviati, così come le disposizioni atte a regolare il numero degli ambasciatori, degli accompagnatori, dei cavalli o delle giornate da impiegare in missione, e magari anche di quelle pensate per determinare il *quantum* dovuto, offrono, infatti, interessanti spunti per riflettere sull'organizzazione e sugli assetti di potere dei comuni, nonché sulle modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stessi. Tali indagini consentono poi di accostarci alle questioni attinenti alle ambascerie, partendo da una prospettiva che eviti di attribuire alla diplomazia urbana e comunale il ruolo prevalentemente ancillare, se non di vera e propria contrapposizione, rispetto alla diplomazia dell'età moderna, spesso attribuite da una parte della storiografia¹⁹. Sotto tale profilo pesano, difatti, da un lato, la tendenza a considerare le relazioni diplomatiche basso medioevali come strettamente legate alla ricerca delle origini della diplomazia moderna, dall'altro, la vischiosità delle posizioni espresse dalla giurispubblicistica impegnata dal Cinquecento in poi nell'edificazione di un *jus inter gentes* funzionale al mantenimento dell'ordine interstatale. In effetti, nell'imponente produzione *de legato* dell'età moderna, la vecchia diplomazia - specie se urbana, comunale e provinciale - finiva spesso per costituire il contraltare di quella che si mostrava come strumento di costruzione della comunità tra gli Stati del vecchio continente. Era facile constatare, peraltro, che tale comunità si irrobustiva grazie al progressivo intensificarsi delle relazioni interstatali e al coagularsi dei rapporti di comunicazione creati dalla diplomazia moderna. Ecco allora che pareva opportuno prendere le distanze dalla dottrina basso medioevale²⁰.

¹⁹ Cfr. *amplius* S. Péquignot, *Au nom du roi*, cit., p. 3 e ss.. Per un nuovo approccio al tema cfr. I. Lazzarini, *Communication and conflict. Italian Diplomacy in the Early Renaissance, 1350-1520*, Oxford 2015, p. 3 e ss..

²⁰ Se le principali attenzioni della dottrina bassomedievale in materia di legazioni erano rivolte, a partire da Enrico da Susa (Henricus de Segusio, *Summa*, Aalen 1962 [= Lyon 1537], l. I, rubr. *De officio legati*, ff. 52r.-54r.) e Guglielmo Durante (Gulielmus Durandus, *Speculum iudiciale*, Aalen 1975 [= Basileae 1574], l. I, particula I, rubr. *De legato*, pp. 29-58) verso il legato pontificio, non mancarono già dal XII secolo le riflessioni dei civilisti, fiorite in occasione dello studio dei *Tres libri* (cfr. la *Summa Trium Librorum* di Rolando da Lucca, integrata, nella sua seconda stesura, da pezzi tratti dalle *summae* di Piacentino e Pillio da Medicina, in E. Conte- S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234). Fisco, politica, scientia iuris*, Roma 2012, pp. 1-526; per il titolo *de legationibus* (C. 10.65), cfr. *ivi*, po. 234-243). Particolarmente degni di nota sono i successivi *Commentaria* ai *Tres libri* di Luca da Penne (su cui v. E. Conte, *Luca da Penne*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta (dirr.),

Esemplare è a tale proposito la posizione del giurista tedesco Conrad Braun, il quale nel trattato *De legationibus* (1548) delineava un quadro delle funzioni storicamente svolte dai legati di Roma, diverse da quelli che operavano per conto di città o province e da quelli che, *sine mandato*, tenevano *liberae legationes*²¹. Tale distinzione era preliminare a quella tra *status* e compiti affidati ai legati statali e quelli attribuiti agli inviati di comunità non sovrane né indipendenti che ritroviamo nel *De legationibus* (1585) di Alberico Gentili²². Per il giurista italiano, integratosi nell'ambiente di Oxford²³, solo i primi svolgevano un'attività inquadrabile entro il *jus legationis*, a sua volta parte del *jus gentium* come avrebbe insegnato Grozio²⁴; gli altri, invece, operavano in omaggio al *jus congressi sive colloqui civili*, ossia a un generico *jus commercii*.

Si tratta di posizioni che, pur nella loro varietà, erano pensate per far risaltare i cambiamenti avvenuti in seguito alla rottura dell'universalità e specialmente per offrire risposte alle tante questioni connesse al ruolo del moderno *legatus*, a garanzia dello svolgimento degli indispensabili compiti assegnatigli.

Per contro, la dottrina basso medioevale, avendo altri obiettivi, si muoveva all'interno di coordinate più coerenti col diritto romano, al quale tendeva ad aderire anche sotto il profilo terminologico. Così, pur con la coscienza delle differenze intercorrenti tra i legati di Roma e gli inviati di città e province²⁵, essa faticava ad accogliere il termine *ambaxiator* e le possibili varianti (*imbassiatore*,

Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, II, Bologna 2013, pp. 1204-1206), il quale si soffermava sull'analisi delle qualità morali, culturali e intellettuali degli ambasciatori. Cfr. D. Fedele, *The status of ambassadors in Lucas de Penna's Commentary on the Tres libri*, in "Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis", 84 (2016), pp. 165-192 e Id., *Naissance de la diplomatie*, cit., pp. 36-37, a cui si rimanda anche per una disamina delle opere pubblicate dai canonisti e dai civilisti a partire dal XIII secolo. C'è da considerare, infine, che gli interessi dei giuristi per le ambascierie erano sollecitati da esigenze pratiche. Non era infrequente, infatti, l'invio di giuristi come ambasciatori. Questo è, ad esempio, il caso di Bartolo, ambasciatore di Perugia nel 1355 (cfr. A. Bartoli Langeli-M.A. Panzanelli Fratoni, *L'ambascieria a Carlo IV di Lussemburgo*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società*, Atti del Convegno Storico Internazionale (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013), Spoleto 2014, p. 271 e ss..

²¹ C. Braun, *De legationibus libri quinque*, Moguntiae apud S. Victorem 1548, l. I, cap. 14, p. 29 e ss.. Su Braun cfr. in breve D. Gaurier, *Histoire du droit international. Auteurs, doctrines et développement de l'Antiquité à l'aube de la période contemporaine*, Rennes 2005, pp. 147-48 e D. Fedele, *Naissance de la diplomatie* cit., p. 48 e ss.. Pillio scriveva: «Legatus dicitur qui gratia negotii sue civitatis vel provincie ad Principem vel alium, decreto civium vel provincialium peregrinatur» (cfr. E. Conte- S. Menzinger, *La Summa*, cit., p. 234, nt 3).

²² A. Gentili, *De legationibus libri tres*, New York 1924 [= 1594], l. I, cap. I, p. 3 e ss..

²³ D. Panizza, *Alberico Gentili: vicenda umana e intellettuale di un giurista italiano nell'Inghilterra elisabettiana*, in *Alberico Gentili giurista e intellettuale*, Atti del Convegno Prima giornata gentiliana (25 settembre 1983), Milano 1988, p. 42, considera il *De legationis* come la prima espressione "del modo in cui il Gentili doveva in seguito esplicitare la sua funzione di giurista nell'ambiente inglese".

²⁴ La distinzione tra ambascierie di *jus civile* o di *jus gentium* era riportata da U. Grozio, *De jure belli ac pacis libri tres*, (*The classic of international law* ed. by J.B. Scott), Washington 1913, l. II, cap. XVIII, § 2, p. 295.

²⁵ Rolando da Lucca, *La Summa Trium Librorum*, cit., p. 234, affermava: "Legatus dicitur qui gratia negotii sive civitatis vel provincie ad Principem vel ad alium, decreto civium vel provincialium, peregrinatur et de tali legato hic agitur".

ambasciatore, ecc.) che trionfavano, invece, nelle fonti statutarie anche di lingua latina, accanto talora ai lemmi *orator* e *nuncius*. Tuttavia, il richiamo alla romanità si accompagnava a un'interpretazione nuova dei compiti assegnati agli ambasciatori comunali fatti rientrare tra gli *officia publica* o tra i *munera*²⁶. Tra le altre questioni da affrontare, rilevante era poi specialmente quella relativa al trattamento economico, non solo perché i comuni dovevano misurarsi in continuazione con la ristrettezza delle entrate, ma perché la parsimonia era elemento strutturale della cultura urbana e comunale. D'altronde, nel momento in cui l'appartenenza era intesa in termini attivi e la divaricazione tra governanti e governati era attenuata dalla frequente rotazione degli incarichi, vi era la possibilità di ritenere che gli sforzi individuali dei *cives* potessero nel complesso essere ritenuti nulli.

Così, banditi l'individualismo e la ricerca dell'interesse personale - deleteri specie nelle società a prevalente carattere mercantile e commerciale in cui, peraltro, le ambascerie potevano facilmente trasformarsi in occasioni per allargare la cerchia dei propri affari²⁷-, si esaltavano la partecipazione e la cooperazione. Ciò aveva effetti anche sul *quantum* da corrispondere agli *ambaxiatores*, configurato più come ristoro per le spese sopportate che come vera e propria remunerazione. La questione, inoltre, era collegata al tendenziale divieto per gli inviati di trattenere i doni ricevuti, come sottintendeva Piacentino in una *quaestio disputata*²⁸, e come avrebbe affermato Martino Laudense nel *Tractatus de principibus*, nel quale trovava spazio la succinta trattazione il *De legatis maxime principum*²⁹.

Passando dal profilo dottrinale a quello del legislatore comunale due-trecentesco, si può constatare che le norme in materia di legazioni - spesso qualificate in maniera un po' grossolana come *officia*³⁰-, rispondevano per lo più a esigenze essenziali. Esse, infatti, erano tese a individuare i soggetti competenti a decidere sull'invio delle missioni, a definire le modalità di nomina degli inviati, lo svolgimento e la durata delle stesse. Premeva, inoltre, offrire sicuri parametri per la determinazione dei costi delle ambascerie, fissati su base giornaliera, personale - a tale proposito anche con la precisazione del numero dei cavalli e dei fanti

²⁶ Cfr. D. Fedele, *Naissance de la diplomatie*, cit., in part. p. 95 e ss..

²⁷ Invita a tenere conto dei legami tra lo sviluppo di prassi diplomatiche e le reti mercantili I. Lazzarini, *I circuiti mercantili della diplomazia italiana nel Quattrocento*, in L. Tanzini-S. Tognetti (curr.), *Il governo dell'economia. Italia e Penisola Iberica nel Basso Medioevo*, Roma 2014, p. 155.

²⁸ Sulla *quaestio*, risalente agli anni compresi tra il 1167 e il 1171, cfr. A. Belloni, *Le questioni civilistiche del secolo XII. Da Bulgaro a Pillio da Medicina e Azzone*, Frankfurt am Main, 1989, pp. 18-19. Sulle ragioni dell'attribuzione a Piacentino cfr. *ivi*, p. 6 e ss, ma in part. pp. 17-18.

²⁹ Il trattatello, pubblicato integralmente da V.E. Hrabar, *De legatis et legationibus*, Dorpati Livonorum 1905, pp. 45-52, è contenuto anche nei *Tractatus*, V, Venetiis s.a., ff. 256r.-256v. Su Martino cfr. C. Storti, *Martino Garati da Lodi*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, cit., pp. 1292-1294.

³⁰ R. Fubini, *Diplomazia e governo in Firenze*, cit., p. 28 e ss., sottolinea il carattere improprio dell'uso del termine *officium* nella legislazione statutaria. Di altro avviso è D. Fedele, *Naissance de la diplomatie*, cit., p. 83 e ss..

spettanti a ciascun legato - o *à forfait*, eventualmente con l'indicazione delle più frequenti sedi di missione³¹. La questione della legittimazione o meno a trattenere i regali ricevuti in missione, aveva, invece, complessivamente un peso marginale, interessando prevalentemente le città più ricche e importanti.

3. L'asciutto dettato del cap. XXXV del primo libro

Alle ambascerie il legislatore sassarese dedicava il solo cap. XXXV del primo libro: si tratta di una disposizione asciutta, ma di sicuro interesse, sulla quale conviene soffermarsi oltre che per analizzarne il contenuto, per considerare la peculiare collocazione occupata all'interno del *corpus*³².

C'è da rilevare, infatti, che in generale nella legislazione statutaria gli spazi spesso riservati alla disciplina sulle legazioni e alla nomina degli ambasciatori, sempre un po' ristretti a causa del taglio stringato e della mancanza di completezza delle disposizioni comunali, sono assai variabili. Quando presente, infatti, la disciplina sulle legazioni risulta compressa entro una griglia contenuta tra una-due norme non necessariamente laconiche³³ e sette-otto disposizioni, talvolta ben articolate come quelle che troviamo, ad esempio, negli statuti di Verona del 1276³⁴. Naturalmente numerose sono le posizioni intermedie³⁵.

Tali differenze, effetto per lo più del diverso peso delle legazioni sulla vita dei

³¹ M. de Maulde la Clavière, *La diplomatie au temps de Machiavel*, II, Paris 1892, p. 1.

³² V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., I, I, cap. XXXV, pp. 50-51: "Quando imbassatores saen mandare pro factos dessor Cumone de Sassari, over d alcuna persone propria, mandesi ad ispeccas dessor Cumone cussos et tales, sos quales assa potestate et assos antianos aet parre esser bisongnu assu factu prossu quale aen andare. Su salariu, su quale saet dare assos dictos imbassatores, siat de soddos. V. de Janua per çascatuna cavallicatura, qui ait andare cum issos çascatunu die, et prossu cavallicatura dessor persone sua soddos viij de Janua, et ciascatunu imbassatore cavallicaturas cun de iuchat, sas quales et quantas assa potestate et antianos aet parrer. Si per aventura Imbassatores saen mandare foras de Sardigna, detsi a çascatunu Imbassatore pro salariu soddos XV de Janua çascatunu die pro ispeccas suas, et dessor famiça sua, et neuna attera provisione pothat aver prosse, nen pro atter, nen ad petras albas, nen nigras, over in atteru modu, ma su Cumone de Sassari siat tentu de paccare prosse su naulu tantu. Et si alcunu publicamente over privatamente aet tractare de aver provisione alcuna, siat condempnatu dave sa potestate in libras XXV de Janua. Sa quale condempnatione se deppiat assignare ad presente ad sa opera dessor muros de Sassari, et de custas cosas remissione alcuna facher non se pothat, et çascatunu Imbassatore deppiat facher iscrier in sos actos dessor Cumone su die dessor andata sua, et dessor torrata, et siat tentu de jucher cum de fantes duos ad minus".

³³ In alcuni casi, infatti, le poche norme avevano estensione notevole. Questo è il caso degli Statuti di Bologna, (cfr. A.L. Trombetti Budriesi (cur.), *Lo Statuto del Comune di Bologna del 1335*, cit., I, IV, cap. 61, pp. 253-257) e di Perugia (G. Degli Azzi Vitellasci (cur.), *Statuti di Perugia dell'anno MCCCXLII. I, libri I e II*, IV, Roma, 1913, I, I, cap. LXII, pp. 203-206). P. Gilli, *Ambassades et ambassadeurs*, cit., p. 64, rileva che le norme dedicate alle ambascerie rappresentano in media l'1-2% dell'intera massa statutaria.

³⁴ Cfr. G. Sandri (cur.), *Gli Statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte fino al 1323*, I, Venezia 1940, capp. CLXXV-CLXXXI e CLXXXIII, pp. 139-143.

³⁵ Pensiamo, ad esempio, alle norme contenute negli Statuti di Ferrara del 1287, in W. Montorsi (cur.), *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, Modena 1955, I, II, capp. LXXXVI-LXXXVIII, pp. 81-83.

comuni due-trecenteschi, si sommano all'altra variabile data dalla posizione differente nella struttura dei vari complessi normativi che già intorno alla metà del Duecento mostravano una qualche vocazione sistematica³⁶, per quanto poi talora tradita dall'alluvionale accumulazione delle disposizioni nel tempo. Così, se la distribuzione del materiale normativo riportato nelle diverse collezioni tendeva a corrispondere agli specifici organigrammi politici, giova riflettere sulla posizione tutt'altro che defilata assegnata al capitolo XXXV nel primo libro degli statuti sassaresi, un libro che spicca rispetto agli altri due per ampiezza (160 capitoli contro i 42 del secondo e i 49 del terzo libro) e si distingue per i contenuti³⁷. Dedicato in buona parte all'organizzazione delle istituzioni comunali, esso dettava regole per il funzionamento dei vari *offitios* - tra i quali rientravano le ambascerie - e dei compiti rimessi a coloro che a vario titolo erano chiamati a prendersi cura del governo della *respublica*³⁸. In tale libro trovavano spazio, tra l'altro, le norme in cui erano indicati i doveri che la comunità, vista nel suo "slancio costituente"³⁹, faceva ricadere, oltre che sui vari *offitiales*, sui membri dell'*universitas*. Si trattava, peraltro, di doveri, spesso definiti *a contrario* attraverso la comminazione di sanzioni, come conveniva a un'istituzione che intendeva fare del pervicace controllo sui cittadini-amministratori, presenti e futuri, uno dei pilastri del governo: tutti i *cives*, difatti, erano invitati a denunciare le prevaricazioni, gli abusi, gli illegittimi accaparramenti di beni pubblici e privati, oltre che ogni discostamento dal regolare funzionamento delle attività regolamentate.

In tale contesto, la collocazione assegnata alla norma in questione non sembra affatto casuale, preceduta com'era dalla determinazione dei confini del distretto - e, perciò, dall'indicazione dell'*extra territorium* -, e seguita dal cap. XXXVI destinato a regolare il complesso rapporto di appartenenza tra il comune sassarese e la Romangia⁴⁰. Inoltre, i tre capitoli (da XXXIV a XXXVI) finivano quasi per chiudere una sorta di prima sezione del libro in questione. A questa seguiva, infatti, per quanto non formalmente separata, una sostanziosa massa normativa dedicata prevalentemente alla regolamentazione delle attività di

³⁶ Come sottolinea V. Piergiovanni, *Lo statuto: lo specchio*, cit., p. 17, la tendenza alla sistematizzazione delle norme statutarie era particolarmente spiccata specie nella produzione normativa dei comuni di grandi e medie dimensioni per ragioni dovute allo sviluppo politico o al timore per la perdita dell'indipendenza.

³⁷ Il secondo libro era dedicato alla materia civile, mentre il terzo a quella penale.

³⁸ Sulla pionieristica assimilazione di Rolando da Lucca tra le città e le repubbliche cfr. E. Conte, *Res publica. Il modello antico, la politica e il diritto nel XII secolo*, in E. Conte-V. Colli (curr.), *Iuris historia. Liber amicorum Gero Dolezalek*, Berkeley 2008, p. 207. Sul giudice lucchese cfr. E. Conte- S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum di Rolando da Lucca (1195-1234): fisco, politica, scientia iuris*, Roma 2012, p. XV e ss..

³⁹ L'espressione è di P. Costa, *Civitas*, cit., p. 5.

⁴⁰ Gli abitanti della Romangia potevano acquistare la cittadinanza sassarese solo contraendo matrimonio con borghesi della città di Sassari. Cfr. V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., I, cap. XXXVI, pp. 51-53).

polizia urbana e rurale, all'amministrazione dei beni e dei redditi comunali, al buon ordine della città e specialmente al commercio cittadino, all'artigianato e all'agricoltura. C'è da rilevare, infatti, che il consistente nucleo di disposizioni dirette a regolare meglio le funzioni del podestà e di alcuni altri *offitiales* che troviamo intercalata in questa seconda e ampia sezione sembra essere frutto di una o più aggiunte successive, come si desumerebbe dall'evidente scarsa coerenza con le altre disposizioni⁴¹.

Quanto al contenuto della norma sulle ambascerie, interessa considerare che il legislatore sassarese affidava la decisione sull'invio delle stesse e sulla selezione degli inviati congiuntamente al podestà e al Consiglio degli anziani. Peraltro, mentre al rappresentante genovese era interdetto l'autonomo invio di qualunque "imbasciatore ad alcuna parte in sa isula de Sardigna, nen foras"⁴², il consesso costituito dai sedici uomini era competente anche alla nomina dei *maiores de chita*, dei custodi delle porte della città e delle guardie⁴³. Se ne deduce che la decisione in materia di ambasciatori, che poteva riguardare legazioni destinate sia alla cura degli interessi del comune sia a quelli dei privati, ossia "over d alcuna persone propria"⁴⁴, non rientrava nel novero delle questioni di carattere strettamente politico o di maggiore importanza, come si comprende dal mancato coinvolgimento del Consiglio maggiore, costituito da cento *jurados* eletti a vita, ai quali spettavano le decisioni sui principali affari riguardanti la vita del comune⁴⁵.

Ampi erano i margini di libertà per la selezione degli *imbassiadores*. A Sassari, infatti, si stabiliva con tutta semplicità che si inviassero gli uomini più adatti alla missione da svolgere, ossia "assu factu prossu quale aen andare"⁴⁶. C'è da pensare allora che si ricorresse alle persone più esperte nelle negoziazioni o agli uomini più autorevoli e influenti oppure ai sindaci del comune, come si vedrà più avanti. Infatti, il legislatore comunale non ancorava la selezione a parametri di tipo cetuale, economico (ricavabili magari dall'obbligo di prestare cauzioni elevate) o anche solo di natura prettamente morale, altrove previsti⁴⁷, e richiesti

⁴¹ Si pensi, ad esempio, ai capp. XCIX, CXII-CXVI, CXVIII-CXXI, CXXIV, CXXXI, CXXXV, CXXXVII, *ivi*, pp. 88-89, 101-102, 103-105, 107, 111-113, 115-116.

⁴² *Ivi*, cap. VI, p. 25: "Sa potestate qui est, et per tempus aet esser in su regimentu dessa terra de Sassari, non si depiat partire dessa dicta terra, si qui fathat nocte foras, senza licentia dessoru consiçu maiore, nen etiam deu in alunu casu se mandet imbasciatore ad alcuna parte in sa isula de Sardigna, nen foras, et non si intendat in su sacramentu, qui devet facher in sa intrata dessoru regimentu suo, et tale sacramentu non se potat perdonare".

⁴³ Si vedano i capp. XXVI, XXVII, CXLV (*ivi*, pp. 34-36 e 121-122).

⁴⁴ Cfr. *supra* nota n. 32.

⁴⁵ Al Consiglio maggiore, espressione della generale vocazione dei comuni "per l'aggregazione e la vita di assemblea" come sottolinea L. Tanzini (*A consiglio. La vita politica dei comuni*, Roma-Bari 2014, p. 67), competevano, infatti, le decisioni di maggiore peso, a cominciare da quelle riguardanti l'autonomia e la vendita degli uffici e dei beni del comune.

⁴⁶ Cfr. *supra* nota n. 32.

⁴⁷ Così, ad esempio, la norma perugina del 1279 stabiliva che gli ambasciatori fossero "de militibus et peditibus" (il passo è riportato da S. Angelini, *La diplomazia comunale*, cit., p. 31). C'è da rilevare poi che appena due decenni più tardi nella stessa Perugia sarebbe stato nominato ambasciatore un lettore

persino a Sassari per i massai, i quali dovevano essere, “bonos et savios homines” oltre che nativi di Sassari⁴⁸. Nonostante il silenzio della norma c'è da supporre, tuttavia, che i nominandi dovessero essere attenti tra coloro che godevano della piena cittadinanza, come era richiesto anche a chi faceva parte dei Consigli o otteneva incarichi e benefici dal comune⁴⁹.

D'altronde, il criterio formalmente sancito dal cap. CX del primo libro era perfettamente coerente coi principi istitutivi delle comunità che, nate con i *cives* e per i *cives*, concepivano l'appartenenza come partecipazione attiva e assorbente⁵⁰. Ciò comportava l'assunzione degli obblighi derivanti da periodici giuramenti che a Sassari prendevano il nome di *juramentos dessos homines*⁵¹, tramite i quali si assumeva l'impegno solenne a obbedire e dare ausilio, consiglio e sostegno al podestà *fedelmente e senza frode* e nel contempo ci si rendeva protagonisti della ciclica rifondazione del comune, offrendo sé stessi e il proprio impegno per l'organizzazione di cui si era membri. Secondo tale ottica la partecipazione era intesa anche come contribuzione fiscale⁵².

C'è da rilevare che le decisioni sull'invio delle ambascerie e sulla nomina degli ambasciatori - che nella produzione statutaria trovava una sorta di minimo

dello Studio cittadino (*ivi*, p. 33). A Bologna, invece, nel 1355 si pretendeva che essi sapessero leggere e scrivere, che fossero cittadini bolognesi (o residenti a Bologna da almeno 10 anni), che non avessero subito condanne durante lo svolgimento di uffici per il comune, ecc. Tenuti prestare cauzione e a giurare di svolgere i compiti affidati “bona fide et sine omni fraude”, gli ambasciatori, tenuti a prestare servizio, dovevano rendersi riconoscibili durante la missione (A.L. Trombetti Budriesi (cur.), *Lo Statuto del Comune di Bologna del 1355*, cit., l. IV, §§ 61, pp. 252-257). Quanto a Perugia, poi, nel 1342 gli ambasciatori erano distinti ai fini dell'indicazione del numero di cavalli che potevano portare con sé, in cavalieri e giudici, donzelli e popolani (cfr. *Statuti di Perugia dell'anno MCCCXLII*, cit., cap. LXII, pp. 204-205), ecc.

⁴⁸ Essi, eletti da otto cittadini onorati e leali, a loro volta nominati dagli anziani in presenza del podestà, non potevano rifiutare l'incarico che durava due mesi e dovevano prestare una cauzione di 500 genovini (“[...] Et facta sa dicta electione, sa potestate mandet pro cussu massaiu, et constringat ilu de ricever su dictu offitiu, et de facherlu per dous meses continuos [...], in V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., l. I, § XXVIII, pp. 36-40 [ma 36-38]). Inoltre, i massai non potevano essere rieletti prima di dieci anni dalla cessazione dell'incarico.

⁴⁹ Negli *Statuti di Sassari* la cittadinanza era collegata, come di consueto, anche alla contribuzione ai carichi comunali (“Neuna persone, qui non (h)appat factu, et [non] factat in Sassari avaria aruales et personales, pothat esser dessoru consiçu maiore, over de atteru de Sassari, nen aver pothat alunu offitiu o ver benefitiu dessoru dictu Cumone [...]”, in V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari* cit., l. I, cap. CX, p. 100). Il collegamento tra partecipazione alla vita del comune e contribuzione è messo in evidenza anche da P. Gilli, *Ambassades et ambassadeurs*, cit., pp. 72-73. Si può considerare incidentalmente che Rolando da Lucca si era preoccupato della giustificazione teorica del prelievo fiscale, su cui cfr. S. Menzinger, *Verso la costruzione di un diritto pubblico cittadino*, in E. Conte-S. Menzinger, *La Summa Trium Librorum*, cit., p. CXXXVIII e ss..

⁵⁰ Cfr. *supra* nota n. 49.

⁵¹ V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., cap. XV, p. 30: “Sos homies de Sassari aen jurare de obidire assa potestate, e ad atter qui aet esser in locu suo, et aen mantenner sa honore, su bonu istatu, et issa grandithia dessoru Cumone de Jenua ad totta sa fortha inssoro”.

⁵² Sulle conseguenze del dibattito sulla fiscalità cfr. S. Menzinger, *Verso la costruzione di un diritto pubblico*, cit., p. CLXXXVIX e ss..

comun denominatore nell'esclusione che il podestà potesse provvedere da solo - era espressione dei peculiari equilibri politico-amministrativi dei diversi comuni⁵³; il che spiega le variazioni anche notevoli rinvenibili tra le norme statutarie. Certo è che imponendo l'attività congiunta dei titolari del potere esecutivo, Sassari seguiva lo schema maggiormente ricorrente: è quello che troviamo sostanzialmente a Pisa, dove nel 1286 era stabilito che il podestà dovesse acquisire il necessario assenso degli anziani e dei priori⁵⁴.

Inoltre a Sassari, mentre era stabilito che ogni ambasciatore dovesse essere accompagnato da due fanti, era del tutto libera la decisione sul numero degli inviati, sulla durata della missione e - immaginiamo - sulle istruzioni da fornire a costoro. Di queste ultime, infatti, il legislatore logudorese non si occupava affatto, a differenza di quanto accadeva, ad esempio, già dalla metà del XIII secolo a Perugia⁵⁵ o a Ferrara⁵⁶, ove le istruzioni dovevano essere obbligatoriamente presentate *in scriptis* in modo che gli inviati, portandole con sé, potessero attenersi scrupolosamente a esse, rispondendo per il caso contrario.

Assai contenuto era poi il numero delle incompatibilità, espressamente ridotto al podestà e al massaiò, dei quali doveva essere assicurata la continuativa presenza in città⁵⁷. C'è da rilevare, tuttavia, che, in linea di massima doveva valere il divieto del cumulo degli *offitios*⁵⁸, sancito dal cap. XXV del primo libro, in forza del quale non era permesso occupare uffici già ricoperti a meno che non si fosse chiamati a far parte del Consiglio degli anziani, e sempre che la nomina fosse compiuta con voto segreto, o si fossero ottenuti in appalto uffici comunali⁵⁹.

⁵³ A Perugia, ad esempio, la nomina era affidata a un Consiglio speciale composto da cinquanta membri (cfr. S. Angelini, *La diplomazia comunale*, cit., p. 27 e ss.). Per una disamina su alcune soluzioni istituzionali cfr. P. Gilli, *Ambassades et ambassadeurs*, cit., p. 72 e ss..

⁵⁴ Cfr. *Gli Statuti di Pisa*, cit., l. I, cap. XV, p. 54.

⁵⁵ Negli *Statuti di Perugia dell'anno MCCCXLII*, cit., l. I, cap. 62, p. 204, era disposto che gli ambasciatori non potessero “dire altra ambasciata se non quilla la quale enne scripto porteranno”. V. anche S. Angelini, *La diplomazia comunale*, cit., p. 35 e ss..

⁵⁶ Cfr. *gli Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, cit., l. II, cap. LXXXVI, p. 81.

⁵⁷ Al podestà era, infatti, proibito di recarsi in qualità di ambasciatore “in alcuna parte dell'isola di Sardegna” o fuori dalla stessa e di trascorrere la notte fuori dal distretto sassarese senza il consenso del Consiglio maggiore (cfr. V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., capp. I, VI e CXXXVII, pp. 22, 25 e 116). Quanto al massaiò era stabilito che “durante su offituu dessu massaiu non se mandet su dictu massaiu ad alcuna parte pro imbassiatore” (*ivi*, cap. XXVIII, p. 40). È possibile che il divieto di fungere da ambasciatore riguardasse anche il notaio al quale era proibito allontanarsi dal territorio comunale.

⁵⁸ I. Lazzarini, *Mercatura e diplomazia: itinerari di mobilità sociale nelle élite italiane (qualche esempio fiorentino)*, in L. Tanzini-S. Tognetti (curr.), *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. Competenze, conoscenze e saperi tra professioni e ruoli sociali (secc. XII-XV)*, Roma 2016, p. 275.

⁵⁹ V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., l. I, cap. XXV, p. 34: “In sa essita dessu antianatu, over de atteru offituu dessu Cumone, neuna persona pothat (h)aver dave su Cumone de Sassari atteru offituu, nen etiam deu (h)avende cussu offituu, nen clamatu vi pothat esser ad ecussu midesmu offituu, et si clamattu vaet esser in sa essita dessu offituu suo ad ecussu offituu, over ad atteru,

A ben vedere, il quadro normativo riguardante le ambascerie di Sassari nel trentennio considerato sembra forgiato sul carattere dell'occasionalità, come si arguirebbe anche dalla mancanza di protocolli strutturati per la nomina degli ambasciatori, che troviamo, ad esempio, a Firenze già nel 1322-25⁶⁰ o a Bologna nel 1335⁶¹. Qui, infatti, era prevista la redazione annuale di un elenco di candidati ambasciatori da cui attingere nel caso in cui si fosse reso necessario provvedere all'invio di legazioni.

In fin dei conti, gli unici parametri normativamente previsti a Sassari riguardavano la determinazione de *su salariu*, fissato *pro cavallatura*, ossia in funzione delle calvalcate compiute dentro l'isola, ovvero *pro die* per legazioni da tenersi *extra insulam* per le quali era stabilito che si corrispondesse una diaria al netto delle spese di viaggio, ma comprensiva dei costi per gli accompagnatori, ossia per la *familia* dell'ambasciatore⁶².

Si trattava, peraltro, di disposizioni invalicabili. Era previsto, infatti, che gli *ambaxiatores* che avessero pubblicamente o privatamente chiesto più di quanto statutariamente previsto sarebbero stati puniti con la sanzione di 25 genovini⁶³. La grande attenzione del legislatore verso tutto ciò che atteneva agli aspetti economici delle missioni è poi confermata dall'unico obbligo formalmente posto a carico degli inviati, ossia la richiesta di far annotare nei registri comunali le date di partenza e di arrivo nel distretto, essenziali per il calcolo esatto della somma che si sarebbe dovuta sborsare⁶⁴.

C'è da rilevare, però, che l'attaccamento del legislatore ai profili economici pare stridere con l'attribuzione al comune - e non ai privati richiedenti - dei costi delle *legationes* private. Nel caso sassarese, infatti, la *divisio* tra ambascerie per la comunità e per i privati non sembra collegarsi a una conseguente ripartizione

over inanti cussu offituu avende, per issa potestate gotale electione siat cassata, salvu qui non se intendat dessu offituu dessu antianatu, su quale se daet per puliças, nen etiam deo se intendat, si su offituu se venderet per issu Cumone, qui tando atteru offituu pothat aver". Nel *Breve di Villa di Chiesa*, cit., l. I, cap. LV, p. 71, era disposto che non potesse "esser chiamato ambasciatore p(er) la decta università di Villa [...], lui stando consigliere dela s(uprascr)pta università".

⁶⁰ Nello *Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-1325*, in G. Pinto-F. Salvestrini-A. Zorzi (curr.), *Statuti della Repubblica Fiorentina. I*, [nuova ediz. del volume a cura di R. Caggese], Firenze 1999, l. I, cap. VII, p. 17, era disposto che il capitano stendesse durante il primo mese di attività un elenco di ambasciatori e di sindaci da mandare eventualmente in missione nelle città, nelle terre e nei luoghi dell'Italia per conto del comune e dietro consiglio dei Priori e del vessillifero.

⁶¹ Cfr. A.L. Trombetti Budriesi (cur.), *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, I, Roma 2008, l. IV, cap. 61, p. 252.

⁶² La diaria era pari a quindici genovini. Le spese per la navigazione ("su naulu tantu") erano stanziare per il solo ambasciatore. Per ogni cavalcata a ogni ambasciatore spettavano cinque soldi, agli accompagnatori, invece, era corrisposta la somma complessiva di otto soldi di Genova (cfr. *supra* nota n. 32).

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ Come si è visto, i confini erano stabiliti nel cap. XXXIV del primo libro (cfr. V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., l. I, pp. 49-50).

delle spese, come era disposto persino a Pisa e a Iglesias⁶⁵.

A questo punto urge ripensare alle scarse parole usate dal legislatore per tentare di cogliere le ragioni che spingevano Sassari a farsi carico dell'organizzazione e delle spese per la tutela anche degli interessi dei membri della comunità. Prima di affrontare tale aspetto, è, però, necessario indagare sulle potenziali occasioni di invio delle ambascerie per Sassari, comune pazonato⁶⁶.

4. Le vie e i protagonisti delle relazioni intercittadine

Come si è visto, gli statuti sassaresi tracciavano una netta linea di demarcazione tra il distretto comunale e l'esterno. Questo era, poi, genericamente collocato dentro o fuori dalla Sardegna, dato che mancava qualunque indicazione sulle possibili sedi di missione o sui potenziali interlocutori anche al solo fine della quantificazione dei costi e dei tempi del viaggio o dell'assegnazione di una dotazione *ad pompam* in uomini, cavalli e insegne per missioni presso re, imperatori o papi⁶⁷. Si tratta di informazioni che altrove permettono di tracciare le linee di collegamenti polivalenti e non inquadrabili entro gli schemi di una mera comunicazione intracittadina o strettamente legata a esperienze a corto raggio⁶⁸.

Davanti al silenzio del legislatore sassarese è bene riflettere per conoscere le principali vie diplomatiche battute dalla repubblica sassarese. A tale proposito val la pena di soffermarsi su alcuni aspetti regolamentati dalla *confederatio* sottoscritta davanti agli ambasciatori sardi il 24 marzo 1294, ossia circa vent'anni dopo la prima presenza nota di un podestà pisano a Sassari⁶⁹. Tale accordo, difatti, dava corpo all'intera trama della produzione statutaria del 1316,

⁶⁵ Cfr. A. Ghignoli (cur.), *I brevi del Comune e del popolo di Pisa dell'anno 1287*, Roma 1998, l. I, cap. XV, p. 55 e S. Ravani (cur.), *Il Breve di Villa di Chiesa*, cit., l. I, cap. LVI, p. 71.

⁶⁶ Si è interrogata da ultimo sulla possibilità di considerare Sassari come comune pazonato o meno R. Braccia, *La circolazione del diritto statutario*, cit.

⁶⁷ Cfr. ad esempio il cap. LXXXXVII del primo libro degli *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, cit., p. 82 o il cap. del I libro del *Breve di Villa di Chiesa*, cit., l. I, cap. LV, p. 71. In caso di ambascerie al papa, gli Statuti di Imola del 1334 (in S. Gaddoni (cur.), *Statuti di Imola del secolo XIV. I. Gli Statuti della città (1334)*, Milano 1931, l. I, rubr. XXXIII, pp. 42-43), rimettevano la determinazione del *salarium* al capitano, agli anziani e al consilio dei XXIII sapienti. Lo *Statuto del podestà di Firenze del 1325* prevedeva, invece, la possibilità di inviare ambasciate al papa, all'imperatore e al re di Sicilia. Gli ambasciatori che andavano in missione presso costoro era tenuti a uno speciale giuramento per evitare che approfittassero dell'occasione per acquisire privilegi, uffici o benefici ecclesiastici. R. Fubini, *Diplomazia e governo*, cit., pp. 26-27 e Id., *Politics and diplomacy*, cit., pp. 25-48.

⁶⁸ A tale proposito sono interessanti le previsioni contenute nel breve del comune del popolo di Pisa del 1287 (in *I brevi del Comune e del popolo di Pisa dell'anno 1287*, cit., cap. XV, p. 55) e negli Statuti di Perugia del 1342 (cfr. *Statuti di Perugia del MCCCXLII*, cit., l. I, cap. LXII, pp. 204-205).

⁶⁹ L. D'Arienzo, *Influenze pisane e genovesi nella legislazione statutaria dei comuni medievali della Sardegna*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento*, cit., p. 457.

costituendone l'imprescindibile supporto⁷⁰.

Il tenore del documento bilateralmente approvato è chiaro. Per godere dell'*amicitia* di Genova, che si estrinsecava principalmente nella protezione e nel soccorso verso il comune sardo e i suoi abitanti alle condizioni unilateralmente stabilite dalla *civitas mater* - oltre che nella protezione dei commerci⁷¹ -, il comune logudorese accettava di allinearsi alla politica genovese sia in pace sia in guerra e di rispettare le tregue eventualmente stipulate dalla città ligure⁷². Così il comune di Sassari, per quanto capace di auto-amministrarsi anche se con l'intervento attivo e sotto la stretta vigilanza del podestà forestiero⁷³, aveva senz'altro visto ridursi le occasioni del ricorso alle *legationes* in conseguenza della drastica diminuzione del ventaglio dei possibili soggetti dialoganti. Finendo per coincidere "cum omnibus personis, universitatibus, locis, regibus, principibus atque dominis" con i quali la città madre aveva relazioni⁷⁴, Sassari aveva, dunque, per lo più contatti indiretti, come si confaceva a un comune vincolatosi tramite un'alleanza diseguale.

Inoltre, se le ripercussioni degli accordi erano sotto il profilo politico consistenti, sicuramente consistenti erano gli effetti sul piano commerciale per il comune che, abbandonata sin dalla metà del Duecento la condizione di città rurale, si era trasformato ed era cresciuto grazie a una spiccata vocazione mercantile supportata dalla creazione di una rete di collegamenti imbastiti specialmente con la Toscana, la Liguria e la Provenza⁷⁵.

In materia di commercio, difatti, la *confederatio* prevedeva, oltre all'esenzione reciproca dal pagamento delle imposte per le merci traghettate tra Sassari e la città ligure, che grano, orzo, carni, formaggi, vettovaglie e tutti gli altri prodotti non vietati si trafficassero dalla Sardegna esclusivamente con la città madre⁷⁶.

⁷⁰ Tale convenzione rientra tra i *pacta* e le *conventiones* che Genova era solita stipulare fin dal XII secolo con città e comunità rientranti nel *districtus* "allargato". Cfr. R. Savelli, *Scrivere lo statuto*, cit., p. 84 e ss. e R. Braccia, *La circolazione del diritto statutario genovese in Liguria e in Sardegna*, cit.

⁷¹ Ad essa si aggiungeva la protezione dei consoli genovesi "per diversas mundi partes extra Sassarum et districtus" (cfr. la *confederatio*, in E. Pallavicino (cur.), *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, cit., p. 275). Sul contenuto del documento cfr. A. Soddu, *La confederatio*, cit., p. 81 e ss..

⁷² Nella *confederatio* (*ivi*, p. 274) si parla di "subsidium [...] et ausilium prestandum ipsis Sassiariensibus". Tra l'altro, Sassari si impegnava a intervenire con forze e a spese proprie nel Logudoro contro i nemici di Genova. Quanto al resto della Sardegna il comune logudorese era tenuto a mandare a proprie spese per un mese 100 cavalieri, 100 fanti e 50 balestrieri.

⁷³ A Genova, tra l'altro, erano interdetti la rimozione o il trasferimento della città, così come era vietata l'edificazione di fortezze e castelli nel distretto logudorese. Cfr. E. Pallavicino (cur.), *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, cit., p. 274. Sul ruolo nevralgico del podestà cfr. L. Tanzini, *Il "Comune pazzo"*, cit.

⁷⁴ Cfr. E. Pallavicino (cur.), *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, cit., p. 276.

⁷⁵ All'inizio del Trecento Sassari era, infatti, probabilmente popolata da oltre 10.000 abitanti. Cfr. J. Day, *Sassari e il Logudoro nell'economia mediterranea nei secoli XI-XIV*, in A. Mattone-M. Tangheroni (curr.), *Gli Statuti sassaresi*, cit., p. 41. Sulla nascita del comune di Sassari cfr. A. Castellaccio, *Sassari medioevale. 1*, Sassari 1996, p. 197 e ss. e M. Tangheroni, *Nascita e affermazione di una città: Sassari dal XII al XIV secolo*, in A. Mattone-M. Tangheroni (curr.), *Gli Statuti sassaresi*, cit., pp. 45-63.

⁷⁶ Cfr. E. Pallavicino (cur.), *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, cit., p. 276.

Per contro, i genovesi potevano liberamente importare ed esportare merci senza vincoli di sorta, purché non si trattasse di vino, per il quale era necessario ottenere la previa autorizzazione sassarese⁷⁷. Di conseguenza, mentre i genovesi e i distrettuali potevano acquistare e vendere sia in città sia nell'intero distretto logudorese anche per commerciare altrove, i sardi dovevano rinunciare a un circuito di traffici extragenovese.

Sembra allora che, ottenuta la "sicurezza esteriore"⁷⁸ tramite la protezione politica e militare e conquistati alcuni privilegi per un commercio sicuro, ma decisamente circoscritto, le condizioni imposte durante il trentennio di *amicitia* avessero portato a una riduzione dei contatti esterni tale da far sì che questi fossero ridotti a quelli tenuti con la città ligure⁷⁹, divenuta, con tutta probabilità, l'unica interlocutrice sassarese sino all'invio nel 1323 degli *imbassiatores* a Barcellona. Se ciò fosse confermato, allora si potrebbe ritenere che le ambascerie in partenza dal comune sardo servissero essenzialmente a supportare la politica genovese o a tutelare gli interessi dello stesso o dei privati al di là del mare, il che sarebbe pienamente coerente con l'essenziale dettato normativo del cap. XXXV, modellato sulla previsione di relazioni scarse ed eventuali, non sostenute nemmeno dall'obbligo del rinnovo annuale del giuramento verso Genova tramite rappresentanti da inviare in quella città, com'era tenuta a fare Albenga⁸⁰, assai meno distante di Sassari dalla *civitas mater* dalla quale non era neppure separata dal mare.

L'importanza della *confederatio* non si esaurisce certamente qui nemmeno per chi si occupa anche solo delle ambascerie. Essa è fondamentale, infatti, anche per tentare di capire perché Sassari si facesse carico anche sotto il profilo economico delle legazioni a tutela delle posizioni dei *cives*, destinate a essere limitate nelle città più importanti⁸¹. Il documento era volto, infatti, anche a regolare i rapporti giurisdizionali - *id est* conflittuali - da un lato, tra le due città e i relativi distretti, e dall'altro tra i rispettivi abitanti. A tale proposito si disponeva, infatti, che le ragioni dei genovesi dovessero essere tutelate tramite l'invio nella città ligure di sindaci autorizzati a rispondere davanti al podestà delle pretese vantate da qualunque cittadino sulle curatorie di Nurra e Flumenargia⁸². Era, inoltre, stabilito che i sassaresi e i distrettuali che là o nel

⁷⁷ *Ibidem*. Il nucleo del patto con Genova stava nella protezione da parte della città ligure, ma anche nel riconoscimento genovese dell'immunità "dai diritti, dazi, pedaggi e gabelle" a patto che le merci si fermassero a Sassari o nel distretto.

⁷⁸ G. Manno, *Storia di Sardegna*, Cagliari 1996 [= Torino 1825-27], ed. a cura di A. Mattone, II, l. VIII, p. 39.

⁷⁹ Sullo sviluppo del comune di Genova e sulla sua produzione normativa cfr. V. Piergiovanni, *Gli Statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo, La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, p. 9 e ss., mentre sul patto di dominio cfr. A. Soddu, *La confederatio*, cit., p. 81 e ss..

⁸⁰ J. Costa Restagno (cur.), *Gli Statuti di Albenga del 1288*, cit., cap. 112, p. 131.

⁸¹ Dalla fine del Trecento, ad esempio, esse erano accordate a Firenze con molte ristrettezze (cfr. R. Fubini, *Diplomazia*, cit., p. 46).

⁸² D'altronde gli otto sindaci del comune erano incaricati della difesa dei beni mobili e immobili, dei

distretto avessero commesso reati, contrattato o dato esecuzione a contratti, ovvero accettato clausole di rimessione delle controversie a giudici genovesi o fossero stati mallevadori di genovesi fossero tenuti a presentarsi a Genova “coram potestate” per essere giudicati secondo le norme degli “statuta et ordinamenta civitatis Ianue”⁸³. Tale disposizione suscita più di un interrogativo. Non è che in tale previsione risiedessero per caso le ragioni che suggerivano al legislatore di programmare l’invio di legazioni private e di sostenerne i costi? D’altronde, salvaguardare diritti e beni dei singoli avrebbe significato, in fin dei conti, tutelare i commerci, dal momento che i casi contemplati dovevano senz’altro riguardare prevalentemente i mercanti, il cui ceto svolgeva un ruolo determinante in una città cresciuta, come si è visto, grazie all’attività di chi produceva e/o traghettava merci fuori dall’isola⁸⁴. Peraltro, a leggere bene il testo della convenzione, è difficile non pensare a una qualche somiglianza con quanto statutariamente disposto a Perugia, dove nel 1342 era stabilito che le spese per le ambascerie gravassero sui conti pubblici se fossero state inviate per “le facte e i negotie del comuno de Peroscia overo tocante esso comuno” o per il ricovero di “alcuno cittadino [...] detenuto overo de lo cose suoie spogliato e a recoverare esso e i biene de esso”⁸⁵, mentre erano a carico dei privati i costi per le legazioni esplicitamente richieste da costoro⁸⁶.

Resta da affrontare un’ultima questione. L’esigenza di distribuire in senso orizzontale i compiti rientranti nella sfera del pubblico coinvolgendo il maggior numero di persone, doveva portare i comuni a scontrarsi col problema concreto e reale delle rinunce agli incarichi per l’*universitas*, specie quando si aveva a che fare con chi gestiva ricchezze personali consistenti - magari mercanti che non avessero inteso rinunciare alla cura dei propri affari⁸⁷. Gli “uffici” di maggior rilievo, in special modo quelli più impegnativi non potevano, però, essere lasciati vacanti, tanto da dover essere spesse volte resi obbligatori, come avveniva a Sassari per l’ufficio del massai⁸⁸. Qui nulla era, tuttavia, disposto in ordine all’obbligatorietà o meno dell’ambasceria.

Nonostante ciò, non sembra, che vi fosse molto spazio per ingiustificati rifiuti. Sul tema, affrontato a suo tempo anche da Pillio da Medicina e Rolando da Lucca⁸⁹, il diritto urbano e comunale tendeva, in generale, a uniformarsi alla massima della vincolatività dell’ufficio, declinabile solo in presenza di *iustae*

diritti e della giurisdizione di Sassari (cfr. V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., I. I, cap. XXXIX, p. 39).

⁸³ E. Pallavicino (cur.), *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, cit., p. 275.

⁸⁴ Cfr. S. Origone, *Dal trattato fra Genova e Sassari*, cit., p. 269.

⁸⁵ Cfr. gli *Statuti di Perugia dell’anno MCCCXLII*, cit., cap. LXII, pp. 203.

⁸⁶ *Ivi*, pp. 203-204.

⁸⁷ Sotto tale profilo significativa è la testimonianza di Bonaccorso Pitti, figlio di un ricco commerciante fiorentino di lana, su cui cfr. I. Lazzarini, *Mercatura e diplomazia*, cit., p. 273.

⁸⁸ Cfr. *supra* nota n. 48.

⁸⁹ Sulle posizioni di Pillio e Rolando cfr. Fedele, *Naissance de la diplomatie moderne*, cit., p. 95 e ss..

excusationis causae, come era sancito, ma non è che un esempio, dal cap. 17, *De non dando officio alicui habere nolenti*, del primo libro degli statuti di Albenga⁹⁰. In tale norma, peraltro, dopo che veniva affermata la generale facoltatività degli incarichi, era sostanzialmente fissata la massima contraria per coloro ai quali era affidata un'ambasceria; d'altronde, l'annuale rinnovo del giuramento a Genova imponeva pesanti sacrifici da ripartire tra gli uomini della comunità.

C'è da rilevare, inoltre, che le città e i comuni che intendevano discostarsi dal principio della coercitività dell'incarico di norma contemplavano espressamente l'ipotesi contraria. A Villa di Chiesa, ad esempio, le legazioni pubbliche e private erano configurate come facoltative: si voleva, difatti, evitare che fosse "sforsato" l'ambasciatore che "andare non vi [in missione] volesse"⁹¹.

A ben vedere, la disposizione sassarese - al pari delle norme degli altri corpi statutari analizzati - ruotava effettivamente intorno ai due elementi messi in evidenza da Gilli, costituiti dall'individuazione dei soggetti competenti a pronunciarsi sull'invio delle ambascerie e sulla scelta degli ambasciatori oltre che sull'invalidabile determinazione delle spese⁹². Ora, mentre il primo profilo, decisamente neutro, non denuncia particolari inquietudini del legislatore, la fissazione di rigorosi parametri per la determinazione dei costi può apparire come indizio di una qualche diffidenza nutrita nei confronti degli inviati⁹³. Tale diffidenza, poi, sembra corroborata dalle sanzioni atte a rendere tali parametri del tutto insormontabili.

Che il legislatore anche sassarese si rivolgesse agli *imbassadores* con sospetto è indiscutibile, c'è da comprendere, però, se tale sospetto fosse diretto in maniera specifica verso costoro, oppure se rappresentasse quasi un tratto caratteristico della legislazione comunale.

⁹⁰ Cfr. J. Costa Restagno (cur.), *Gli Statuti di Albenga del 1288*, cit., p. I, cap. 17, p. 38 ("nec inde se possit modo aliquo excusare, nisi iusto impedimento vel causa excusaretur; quod iustum impedimentum cognosceretur per sacramentum ipsius in quo facta esset electio, et statu sacramento illius qui electus fuerit ambaxator vel legatus de impedimento suo"). A ulteriore titolo di esempio, si può rilevare che tale principio è sancito anche negli Statuti bolognesi, (cfr. A.L. Trombetti Budriesi (cur.), *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, cit., l. IV, cap. 61, p. 253) e negli *Statuti d'Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII. II Statuti del popolo*, cit., l. I, cap. 73, p. 287. Qui si disponeva che gli ambasciatori potessero rifiutare l'incarico "per occasione de infirmità overo de inimicitia overo per evidente accasione".

⁹¹ Cfr. S. Ravani (cur.), *Il Breve di Villa di Chiesa*, Cagliari 2011, l. I, cap. LVI, p. 71. Nel cap. LV (*ivi*) era disposto che "nullo che fusse chiamato ambasciatore ad alcuna ambasciata p(er) la decta università no(n) possa essere costricto d'andarvi, se allo electo non piacesse, overo se quello cotale electo no(n) volesse".

⁹² Così P. Gilli, *Ambassades et ambassadeurs*, cit., p. 59 e ss..

⁹³ *Ivi*, in part. p. 81.

5. Tra “grandi e piccole storie cittadine”⁹⁴: Sassari e la partecipazione cooperativa

È opportuno ripensare adesso allo spazio politico sassarese per comprendere quale fosse l’atteggiamento del legislatore verso chi era inviato in missione, occupava uffici o svolgeva incarichi pubblici. Ciò impone, naturalmente, di partire dall’esame della catena di oneri gravanti su chi amministrava la *respublica* per arrivare a comprendere come prendesse forma in concreto il principio del governo orizzontale e come si estrinsecasse il diritto/dovere di operare per la *communitas*, e dunque “per il bene di tutti e di ciascuno”⁹⁵. Si tratta di una prospettiva che ci proietta, evidentemente, all’interno di una dimensione dinamica: è quella in cui città e comuni ci appaiono più correttamente come luoghi in cui sono in atto “processi”, piuttosto che come spazi di “realizzazioni finite”⁹⁶. Ciò è coerente, d’altra parte, col principio in forza del quale il tessuto statutario era funzionale all’organizzazione della vita comunitaria in un contesto segnato da un non facile rapporto di inclusione/esclusione che di frequente sfociava in divisioni interne anche a causa dell’intrinseco difetto delle città-repubblica, consistente nell’impossibile compartecipazione di tutti. Il *populus* era, difatti, costituito per lo più dai ceti con maggiore visibilità economica.

Per tale ragione, mentre da un lato era da evitare la concentrazione del potere, dall’altro bisognava limitare, se non eliminare, i favoritismi e gli arbitri e vigilare costantemente su chi deteneva incarichi pubblici in maniera da permettere una condivisione allargata. Tali meccanismi erano, poi, pensati per rimettere il comune a un soggetto politico unitario: il popolo organizzato, munito di propria visibilità⁹⁷. Questo era, infatti, tenuto a giurare fedeltà al podestà e a ricevere da questi e da chi svolgeva uffici e servizi pubblici - pensiamo al podestà, al cavaliere, al massaiò, ai maggiori delle mura, ecc. - l’impegno solenne a svolgere il proprio incarico senza parzialità e senza mire personali⁹⁸. Inoltre, i ripetuti giuramenti sui Santi Vangeli richiamavano alla

⁹⁴ L’espressione è di G. Fasoli, *Governanti e governati nei comuni cittadini italiani fra l’XI e il XIII secolo*, ora in Eadem, *Scritti di storia medievale*, a cura di F. Bocchi-A. Carile-A.I. Pini, Bologna 1974, p. 200.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ A.I. Galletti, *La città come universo culturale e simbolico*, in *Società e istituzioni dell’Italia comunale: L’esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, cit., p. 450.

⁹⁷ Sull’emersione del popolo come soggetto politico e sulla trasformazione del suo contenuto nella seconda metà del Duecento cfr. L. Tanzini, *Dai comuni agli Stati territoriali. L’Italia delle città tra XIII e XV secolo*, Noceto 2010, p. 13 e ss. e Id., *A consiglio. La vita politica*, cit., p. 37 e ss..

⁹⁸ Sull’importanza dei giuramenti cfr. G. Husmann, *Sviluppo istituzionale e tecniche elettive*, cit., p. 103 e ss.. P. Gilli, *Ambassades et ambassadeurs*, cit., p. 61 considera che “la société urbaine italienne est un feuilletage d’institutions légitimes qui coopèrent, sans se superposer, à la définition d’un espace politique commun”. Sulla situazione di Perugia alla fine del Duecento, cfr. S. Caprioli, *Una città nello specchio delle sue norme*, cit., p. 376. Il corretto svolgimento degli *offitios* comunali doveva poi essere accertato tramite la sindacatura, prevista anche dagli statuti sassaresi (cfr. *Gli Statuti della repubblica di Sassari*, cit., l. I, cap. XXIII, p. 33). La sindacatura a Genova è stata studiata da R. Ferrante, *La difesa della legalità. I Sindacatori della Repubblica di Genova*, Torino 1995, *passim*.

matrice pattizia sulla quale si fondava la comunità, celebrata come luogo di convergenza degli interessi individuali nell'interesse supremo alla buona conduzione della comunità e alla corretta gestione di quanto apparteneva all'*universitas civium*. Ciò spiega perché l'appartenenza, che portava all'esaltazione della dimensione cooperante e del bene pubblico, pretendesse teoricamente grande devozione e lealtà assoluta e perché essa si tramutasse facilmente in sforzi individuali anche senza remunerazione, come era richiesto al maggiore delle mura, al custode delle porte, ecc. Ciò spiega anche perché le norme statutarie fossero lasciate alla libera consultazione e perché fossero redatte, oltre che in latino, in una lingua immediatamente accessibile a tutti⁹⁹, come era stato fatto a Sassari, ma prima ancora a Siena e come sarebbe stato fatto a Villa di Chiesa, Perugia, Ascoli, ecc.¹⁰⁰. In tutti i casi non si trattava di mere traduzioni, ma semmai dell'esito di operazioni che assurgevano a "investimento ideologico"¹⁰¹. Superare le barriere linguistiche doveva servire, difatti, a sviluppare l'identità collettiva in momenti cruciali per la vita dei comuni.

Non meraviglia allora che le norme statutarie fossero ispirate anche nell'isola al principio del *bene et lealmente facher*¹⁰², affermato come massima generale all'interno di una disposizione in cui si sanciva il perpetuo allontanamento dagli incarichi pubblici degli *offitiales* riottosi¹⁰³. Nemmeno meraviglia che all'interno del sistema comunale impostato sulla turnazione degli uffici per eludere il malgoverno, come considerava un acuto osservatore come Brunetto Latini ne *Il tesoretto* (1266)¹⁰⁴, si fosse ripensato sotto l'egida genovese ai doveri di chi era coinvolto nell'amministrazione, mediante l'innalzamento del "livello di moralità

⁹⁹ V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., l. I, cap. V, p. 25: "Dave como inanti sos capitulos dessor Cumone se iscrivan in duos libros, unu dessor quales semper istet in sa corte dessor Cumone, et issu atteru istet in guardia de alcuna bona persone, si comente assa potestate et assu consiçu aet parrer, et etiam deu acio qui se intendat d[a] ognu persone, iscrivat se unu libru dessor capitulos in vulgare, et istet in corte dessor Cumone".

¹⁰⁰ Come scrive A. Monti, *Tra latino e volgare: il linguaggio giuridico in età medievale e moderna*, in B. Pozzo-M. Timoteo (curr.), Milano 2008, p. 71: "volgarizzare lo statuto equivale a promuoverne l'effettività". Sulla diffusione della lingua volgare negli statuti italiani cfr. F. Bambi, *Alle origini del volgare del diritto. La lingua degli statuti di Toscana tra XII e XIV secolo*, in "Mélanges de l'École Française de Rome – Moyen Âge", 126/2 (2014), pp. 1-8 e F. Salvestrini-L. Tanzini, *La lingua della legge. I volgarizzamenti di statuti nell'Italia del Basso Medioevo*, in I. Lori Sanfilippo-G. Pinto (curr.), *Comunicare nel Medioevo. La conoscenza e l'uso delle lingue nei secoli XII-XV*, Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXV edizione del Premio internazionale di Ascoli Piceno (Ascoli Piceno, 28-30 novembre 2013), Roma 2015, p. 252 e ss..

¹⁰¹ L. Tanzini, *Dai comuni agli Stati territoriali*, cit., pp. 40-41.

¹⁰² V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., l. I, cap. I, p. 21.

¹⁰³ *Ivi*, cap. XXIII, p. 33: "Sos offitiales dessor Cumone de Sassari sos offitios insoro bene et lealmente fathan, et si alcunu sa potestate contra fachente aeret accatare, ad ecusse pubblichet in su consiçu maiore, et privetillu perpetuamente dave sos offitios tottu et hunores dessor Cumone de Sassari. Sos quales offitiales sian sindacatos dessor offitium insoro".

¹⁰⁴ Interessanti le considerazioni di Q. Skinner, *Le città-repubblica italiane*, in J. Dunn (cur.), *La democrazia. Storia di un'idea politica dal VI secolo a.C. a oggi*, Venezia 1995, p. 89.

dei funzionari, raffrenandone gli abusi e la corruzione”¹⁰⁵. In quell’occasione si era rivalutata specialmente la posizione occupata dal podestà genovese, al quale spettava l’onere di amministrare la giustizia col concorso delle corone e di garantire il corretto funzionamento della struttura cittadina, relazionandosi con i Consigli, vigilando sugli *offitiales* e difendendo i beni e la giurisdizione di Sassari. Al podestà spettava, inoltre, il compito di assicurare il rispetto di “ordinamentos, Constitutiones et breves” del comune e prima ancora dei patti stretti tra Genova e la città logudorese¹⁰⁶.

Se già a fine Duecento al podestà era vietato intrecciare - fuori dei rapporti d’ufficio - relazioni coi cittadini¹⁰⁷, commerciare, curare i propri interessi anche attraverso interposta persona e chiedere alcunché *ultra salarium*¹⁰⁸, nel 1316 il legislatore con tutta probabilità era intervenuto successivamente per evitare che questi si facesse conquistare con la speranza di ottenere provvigioni. Non a caso, la corruzione veniva denunciata come fonte di gravi danni e di “grande virgnongna”¹⁰⁹. A richiamare verso un maggior rigore dell’incarico vi era poi il divieto di ricevere doni¹¹⁰, che valeva, tuttavia, anche per i notai (il notaio al seguito del podestà, i notai comunali e quelli che operavano al servizio dei sindaci)¹¹¹, i pesatori della stadera e i loro segretari, oltre che per il curatore della Nurra¹¹².

La severa regolamentazione relativa all’ufficio del podestà, certamente coerente con la rilevanza della carica, era perfettamente congruente con lo spirito di una legislazione occhiuta e sospettosa che non risparmiava nemmeno i cento consiglieri del consesso maggiore, nei confronti dei quali c’era da temere una scarsa attenzione verso gli interessi del comune manifestata con l’assenteismo alle riunioni consiliari o con la mancata risposta alle convocazioni per la discussione di questioni importanti in presenza del podestà¹¹³.

¹⁰⁵ Cit. tratta da V. Piergiovanni, *Il diritto genovese e la Sardegna*, cit., p. 218. Invita a considerare l’inurbamento “come fatto demico, come fatto urbanistico, come fatto giuridico, economico, sociale, come fatto economico” G. Fasoli, *Governanti e governati*, cit., p. 200.

¹⁰⁶ V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., l. I, cap. I, p. 21.

¹⁰⁷ Così era prescritto che nessun sassarese potesse pranzare col podestà se non in occasione della Pasqua e del Natale; i contravventori erano tenuti a corrispondere la somma ingentissima di 100 genovini (V. Finzi (cur.), *Gli Statuti della Repubblica di Sassari*, cit., l. I, cap. CXVIII, p. 103). Non potevano, peraltro, essere eletti podestà i genovesi che avessero a Sassari possedimenti con giurisdizione su persone.

¹⁰⁸ Per la proibizione, corroborata dalla sanzione di 500 genovini, corrispondenti quasi allo stipendio annualmente corrisposto da Sassari (600 genovini), cfr. *ivi*, cap. CLI, pp. 124-125.

¹⁰⁹ *Ivi*, cap. CXXXI, p. 111 e ss.. Solo a fine mandato il podestà poteva ottenere, dietro assenso del Consiglio maggiore, una somma aggiuntiva che non poteva, però, superare i 200 genovini.

¹¹⁰ Il podestà poteva ricevere in dono solo alimenti consumabili entro tre giorni e purché offerti in occasione del Natale, del Carnevale o della Pasqua.

¹¹¹ *Ivi*, capp. XCIII e CXLVII, pp. 85 e 122-123. Questi tra l’altro era ineleggibile nei due anni successivi alla cessazione dell’incarico.

¹¹² *Ivi*, cap. CXXXV, pp. 115-116.

¹¹³ *Ivi*, cap. XXIV, pp. 33-34.

Nel complesso sembra, comunque, che le preoccupazioni del legislatore fossero decisamente trasversali. Esse non risparmiavano, infatti, gli artigiani, i commercianti e i mercanti, nei confronti dei quali pesava il sospetto di accordi sulla fissazione dei prezzi delle merci o sull'aumento dei ricavi provenienti dalle attività commerciali¹¹⁴. Nel caso dei medici e degli speziali, poi, preoccupava l'ipotesi dell'eventuale stipulazione di patti per l'incremento della vendita di prodotti medicamentosi. È per questa ragione che i medici erano tenuti a giurare davanti a ogni nuovo podestà “de non facher alcuna cumpagnia over pactu cum sos spethiales”¹¹⁵. I sensali, poi, per quanto ammessi all'esercizio della professione solo se riconosciuti degni di fede dal podestà e dagli anziani e tenuti al rispetto di un tariffario estremamente minuzioso per la loro attività di mediazione, erano obbligati a giurare di non cedere all'odio, alla simpatia, alle raccomandazioni e alla corruzione¹¹⁶.

Il discorso potrebbe senz'altro essere ampliato. Da ciò che si è rilevato sembra, tuttavia, di poter dire che la diffidenza del legislatore non pare rivolta in maniera peculiare verso gli ambasciatori. Peraltro, costoro, contemplati come *offitiales* meramente eventuali, non parevano - almeno a Sassari - particolarmente insidiosi, dal momento che figuravano come affidatari di servizi da rendere al corpo sociale solo in via potenziale. Quanto alla fissazione dei parametri per determinare in maniera insuperabile il salario, deve rilevarsi che anche essa non è indicativa della sfiducia verso particolari soggetti, mentre parrebbe espressione di una complessiva commisurazione degli sforzi e delle spese individuali e di un tendenziale perfetto controllo sulle uscite. Il legislatore comunale, infatti, per le ragioni già viste, era portato a pensare che entrambi tali profili fossero degni della massima attenzione, come è dimostrato anche dal generale divieto di remunerazione senza previa determinazione *ex lege*, aggirabile solo tramite un'eventuale delibera affidata a uno speciale consesso composto dal podestà, dai

¹¹⁴ *Ivi*, cap. XII, pp. 28-29: “Cumpagnia, over ressa neuna persone de Sassari nen dessoru districtu, over alcunu atteru in Sassari, over in su districtu fathat, cum sacramentu over senza sacramentu, de vender alcuna cosa, over de levare prethu dalcunu servithu per unu modu, nen inço sos artifiches, merchantes, over venditores de cosa ad unu se concorden, nen alcunu de Sasser, over dessoru districtu, qui aet vender alcuna cosa, merces, over mercantia, constringat su comporatore, over comporatores ad comporare alcuna attera cosa cum cussa sa quale aet cherre, ma siat tentu su venditore de dare assu comporatore de sussa cosa qui aet cherre, sinde aet aver. Et qui contra aet facher, facta denuntiatione assa potestate de chircare et investigare per inquisitione, et qualunque aet acattare culpabile, siat condempnatu in soldos XX de Janua, quantas voltas aet esser contra factu, et niente de minus sa potestate constringat cussos ad isfacher sa dicta ressa. Et qui contra aet facher in constringuer alcunu de comporare, over de non dare dessa [s] cosas, sas quales aet tenner pro vender, senza ço qui su comporatore comporet, dessoru atteras cosas, pro custa casione siat condempnatu dave sa potestate in soddos II de Janua per çascatuna volta [...]”

¹¹⁵ *Ivi*, cap. XIII, p. 29: “Siat tentu sa potestate in sa intrada dessoru regimentu suo faguer jurare tottu sos medicos, qui in Sassari et in su districtu habitan, de faguer sa arte insoro bene et legalmente, et *de non facher alcuna cumpagnia, over pactu cum sos spethiales* de haver alcuna utilitate de cussu, su quale ad issos aen facher bender, et in cussu modu jurare fathat sos spethiales, et si contra aen facher, pachet su medicu çascatuna volta qui contra aet facher libras. V. de Janua, et tanto ciascatunu spethiale [...]”

¹¹⁶ *Ivi*, cap. XXX, pp. 43-44.

sindaci e dal Consiglio dei cento uomini¹¹⁷; il che ci dà la misura della sensibilità del legislatore per tali profili.

A questo punto viene da pensare che la diffidenza mostrata dal legislatore statutario possa essere fraintesa a causa delle modalità con cui questi era portato a strutturare le proprie norme e dalla frequente ricorrenza degli strumenti sanzionatori. Parrebbe, peraltro, che le sanzioni fossero utili in età comunale persino a definire gli embrionali doveri collegati agli *offitios*, ai quali corrispondeva l'enunciazione di embrionali diritti sostanzialmente coincidenti col salario, se e quando accordato.

¹¹⁷ *Ivi*, cap. XCIII, p. 86.